



## AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE

Delibera n. 68

Seduta del 26 maggio 2026

### CONFERENZA ISTITUZIONALE PERMANENTE

**Oggetto: Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia. Adozione definitiva ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare, la Parte terza – sezione I, recante “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione”;

**VISTA** la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali” che all'articolo 51 detta “Norme in materia di Autorità di bacino” sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata “Autorità di bacino”, ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006 e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che “con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)”;
- al comma 4 prevede che “entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità”;
- ai commi 5 e 6 stabilisce la composizione della Conferenza Istituzionale Permanente (in seguito anche “CIP”) e definisce le competenze di quest'ultima, prevedendo che la CIP adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione dell'Autorità di bacino e nello specifico “a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del piano di bacino (... ); b) individua tempi e

modalità (...); c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interesse comune a più regioni; d) adotta i provvedimenti per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino; e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci”;

- al comma 10 prevede che “Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)”;

**VISTO** l'articolo 64 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, in particolare, il comma 1, lettera d), ai sensi del quale è individuato il nuovo distretto idrografico dell'Appennino centrale;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante “Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 aprile 2018 recante “Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ai sensi dell'art. 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016”;

**VISTO** l'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante “Valore, finalità e contenuti del piano di bacino distrettuale”, ai sensi del quale “il Piano di bacino (...) ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ed alla corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato”;

**VISTI** l'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede che “nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le Autorità di bacino adottano, ai sensi dell'art. 65 comma 8, piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), che contengano in particolare l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di salvaguardia e la determinazione delle misure medesime” e l'articolo 65, comma 7, ai sensi del quale “in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia (...). Le misure sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni”;

**VISTO** l'articolo 68, commi da 1 a 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dei quali “1. I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell'art. 67, non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e sono adottati con le modalità di cui all'art. 66. 2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano. 3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di distretto e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alla quale partecipano le province e i comuni interessati, unitamente alla regione e a un rappresentante dell'Autorità di bacino. 4. La conferenza di cui al comma 3 esprime il parere sul progetto di piano, con particolare riferimento alla integrazione su scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche e urbanistiche”;

**VISTO** l'articolo 170 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che al comma 11 prevede che “Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175” nonché lo stesso articolo 175 del medesimo decreto;

**VISTI** i Piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico vigenti nel territorio dei bacini ricadenti nel distretto idrografico dell'Appennino centrale, e nello specifico:

- Piano stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nazionale del fiume Tevere – VI stralcio Funzionale - approvato con d.P.C.m. 10 novembre 2006 (in G.U. n. 33 del 9 febbraio 2007) e primo aggiornamento approvato con d.P.C.m. del 10 aprile 2013 (in G.U. n. 188 del 12 agosto 2013), secondo aggiornamento approvato con d.P.C.m. 11 giugno 2015 (in G.U. del 14 agosto 2015, n. 188) e terzo aggiornamento approvato con d.P.C.m. del 4 giugno 2025 (in G.U. 8 ottobre 2025, n. 234);
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Tronto, approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 81 del 29 gennaio 2008 (B.U.R.M. n. 16 del 14 febbraio 2008), con deliberazione del Consiglio regionale Abruzzo n.121/4 del 7 novembre 2008 (B.U.R.A. n. 5 del 21 gennaio 2009) e con deliberazione del Consiglio regionale Lazio n. 21 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n. 47 del 18 settembre 2012 - Supplemento n. 1);
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi dei bacini dell'Abruzzo e del bacino interregionale del fiume Sangro, approvato con deliberazioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo n. 94/7 del 29 gennaio 2008 (B.U.R.A. n. 12 Speciale del 1° febbraio 2008) e n. 103/5 del 27 maggio 2008 (B.U.R.A. n. 49 Speciale del 18 giugno 2008) e aggiornamento approvato con d.P.C.m. del 19 giugno 2019 (in G.U. 20 agosto 2019, n. 194);
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dei bacini regionali del Lazio, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 17 del 4 aprile 2012 (B.U.R.L. n. 21 del 7 giugno 2012 – supplemento ordinario n. 35);
- Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico dei bacini di rilievo regionale delle Marche, approvato con deliberazione del Consiglio regionale Marche n. 116 del 21 gennaio 2004 (B.U.R.M. n. 15 del 13 febbraio 2004 – Supplemento Ordinario n. 5) e successivo Aggiornamento PAI 2016 approvato con d.P.C.m. 14 marzo 2022 (in G.U. n. 108 del 10 maggio 2022);
- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico del bacino interregionale del fiume Fiora, approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 67 del 5 luglio 2006 (B.U.R.T n. 32 del 9 agosto 2006) e con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio n. 20 del 20 giugno 2012 (B.U.R.L. n. 39 del 21 agosto 2012 - Supplemento n. 1);
- Piano Stralcio di bacino per l'Assetto Idrogeologico del bacino interregionale Marecchia Conca, approvato dalle Regioni Emilia-Romagna con deliberazione Giunta regionale n. 1703/2004, Marche con deliberazione Consiglio regionale n. 139/2004 e Toscana con deliberazione Consiglio regionale n. 115/2004 – e successiva Variante approvata con d.P.C.m. 25 febbraio 2020 (in GU n. 261 del 21 ottobre 2020);

- Piano Stralcio Assetto Idrogeologico – rischio frane (PSAI-Rf) dei territori dell'ex Autorità di Bacino Liri-Garigliano e Volturno, Bacino Liri-Garigliano, approvato con d.P.C.m. del 12 dicembre 2006 (in G.U. n. 122 del 28 maggio 2007);
- Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico per il bacino di rilievo regionale Ombrone, approvato con deliberazione di Consiglio regionale Toscana n. 12 del 25 gennaio 2005 (B.U.R.T. n. 7 del 16 febbraio 2005).

**DATO ATTO CHE** i Piani stralcio sopra richiamati, redatti da Autorità di bacino di rilievo diverso (nazionale o interregionale ai sensi degli articoli 18 e 19, regionali in attuazione dell'articolo 20 della legge n. 183 del 1989), presentano differenti impostazioni tecniche e normative, con la conseguenza che ancora oggi sulla stessa tematica risultano vigenti all'interno del territorio distrettuale quadri conoscitivi e discipline molto diverse tra loro per caratteristiche e livelli di dettaglio procedimentale;

**CONSIDERATO CHE** la Conferenza istituzionale permanente nella seduta del 25 luglio 2023 con propria delibera n. 38 ha individuato le priorità tecnico e amministrative che devono orientare l'azione dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale nell'annualità 2024 e nel triennio 2024-2026, tra cui quella di garantire una pianificazione e programmazione delle azioni e norme d'uso del territorio omogenea nei territori afferenti al distretto idrografico dell'Appennino centrale e, al fine di garantire a ciascun cittadino una equa conservazione, difesa e valorizzazione del suolo ed una corretta utilizzazione delle acque (art. 65 d.lgs. 152/06), anche nel rispetto delle direttive impartite dall'Unione europea;

**VISTA** la delibera della Conferenza istituzionale permanente n. 58 del 31 luglio 2025 che ha adottato, ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 65, comma 7, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Progetto di Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e relative misure di salvaguardia;

**DATO ATTO CHE** l'avviso di adozione del Progetto di PAI frane e delle relative misure di salvaguardia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2025 e nei Bollettini Ufficiali regionali dei territori compresi nel distretto (BUR Abruzzo n. 34/2025 del 27 agosto 2025; BUR Emilia-Romagna n. 231 - Parte seconda del 27 agosto 2025; BUR Lazio n. 66 del 12 agosto 2025; BUR Marche n. 78 del 21 agosto 2025; BUR Molise n. 47 del 16 agosto 2025; BUR Toscana n. 34 - Parte seconda del 20 agosto 2025; BUR Umbria – Serie avvisi e concorsi n. 36 del 19 agosto 2025);

**DATO ATTO CHE** con la pubblicazione dell'avviso di adozione del Progetto di PAI frane in Gazzetta Ufficiale ha avuto inizio la fase di partecipazione pubblica, della durata di novanta giorni, durante la quale chiunque vi avesse interesse ha potuto prendere visione del Progetto di PAI frane e presentare osservazioni scritte;

**VISTE** le osservazioni presentate dagli interessati e la relativa istruttoria, i cui esiti risultano dalle relazioni di riscontro e dalla documentazione istruttoria agli atti della Conferenza Operativa del 20 aprile 2026 e sono confluiti nei testi finali delle norme del PAI frane sottoposti all'esame della medesima Conferenza;

**CONSIDERATO CHE**, in ottemperanza alle previsioni dell'articolo 68, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e anche avvalendosi del supporto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale, ciascuna Regione del distretto ha convocato e svolto le relative conferenze programmatiche, con partecipazione delle Province e dei Comuni interessati, unitamente alla Regione medesima e a un rappresentante dell'Autorità;

**VISTO** l'esito delle conferenze programmatiche, concluse nelle seguenti date: per la Regione Umbria, seduta del 10 novembre 2025 (per l'area di riferimento della provincia di Perugia - PG) e seduta del 20 novembre 2025 (per l'area di riferimento della provincia di Terni – TR); per la Regione Molise, seduta del 26 novembre 2025; per Regione Lazio, seduta del 13 febbraio 2026; per la Regione Toscana, seduta del 16 febbraio 2026; per la Regione Emilia-Romagna, seduta del 6 marzo 2026; per la Regione Marche, seduta del 23 marzo 2026; per la Regione Abruzzo, seduta del 15 aprile 2026;

**DATO ATTO** che, all'esito dell'istruttoria sulle osservazioni presentate e dell'acquisizione dei pareri espressi nelle conferenze programmatiche, il testo del PAI frane è stato aggiornato e affinato rispetto al Progetto di Piano adottato con delibera n. 58 del 31 luglio 2025, come risultante dai testi finali sottoposti alla Conferenza Operativa del 20 aprile 2026;

**VISTO** il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 20 aprile 2026 sul testo finale del PAI frane, come emendato nel corso della seduta, ai fini del successivo inoltro alla Conferenza Istituzionale Permanente;

**VISTO**, quindi, il “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane)”, che si compone dei seguenti elaborati:

- Relazione generale, comprensiva dei seguenti allegati:
  - Appendice 1 – Schede ex PAI;
  - Appendice 2 – Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC;
- Norme tecniche di attuazione;
- Allegati alle norme tecniche di attuazione:
  - Allegato 1 – Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale;
  - Allegato 2 – Documentazione per interventi di edilizia pubblica e opere soggetti a parere AUBAC;
  - Allegato 3 – Documentazione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
  - Allegato 4 – Elaborati da produrre per aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano;
  - Allegato 5 – Scheda rilevamento frane;
- Cartografia:
  - Carta della Pericolosità;
  - Carta del Rischio;
  - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi;
- Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR);

**RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO** concludere il processo di pianificazione avviato, procedendo all'adozione definitiva, ai sensi degli articoli 66, 67 e 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, del “Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane)”;

**RITENUTO NECESSARIO E OPPORTUNO** adottare, in attesa dell'approvazione del PAI frane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006, vincolanti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale dell'avviso di adozione definitiva del PAI frane e vigenti sino all'approvazione dello stesso con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni;

**VISTO, IN PARTICOLARE**, il parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa nella seduta del 20 aprile 2026 sull'apposizione quali misure di salvaguardia dei seguenti articoli delle Norme tecniche di attuazione:

- art. 7;
- art. 8;
- art. 9, Sezione A, comma 1;
- art. 10, Sezione A, comma 1;
- art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
- art. 24, commi 12 e 13;
- Allegato 1;
- Allegato 5;
- cartografia;

con contestuale inserimento, nella deliberazione, della seguente clausola: “Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle classi di pericolosità, ai livelli di rischio e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI frane adottato, in coerenza con i criteri di armonizzazione di cui all'Allegato 1 e con gli standard metodologici di rilevamento di cui all'Allegato 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano le definizioni contenute nell'articolo 4 del PAI frane, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.”;

**VISTO** il verbale della seduta del 28 aprile 2026 di questa Conferenza Istituzionale Permanente;  
Tutto ciò visto e considerato

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. Ai sensi degli articoli 63, comma 6, lettera e), 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è adottato definitivamente il Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane).

### **Articolo 2**

1. Il Piano di cui all'articolo 1 è costituito dai seguenti elaborati:
  - Relazione generale, comprensiva dei seguenti allegati:
    - Appendice 1 – Schede ex PAI;
    - Appendice 2 – Elenco province e comuni compresi nel territorio dell'AUBAC;
  - Norme tecniche di attuazione;
  - Allegati alle norme tecniche di attuazione:
    - Allegato 1 – Quadro della pericolosità del PAI Distrettuale;

- Allegato 2 – Documentazione per interventi di edilizia pubblica e opere soggetti a parere AUBAC;
- Allegato 3 – Documentazione per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;
- Allegato 4 – Elaborati da produrre per aggiornamento dei perimetri e dei livelli di pericolosità e di rischio ai sensi dell'art. 20 delle NTA del Piano;
- Allegato 5 – Scheda rilevamento frane;
- Cartografia:
  - Carta della Pericolosità;
  - Carta del Rischio;
  - Mappa degli elementi geologico-morfologici potenzialmente pericolosi;
- Linee Guida AUBAC per l'utilizzo dei dati interferometrici satellitari (PS-InSAR).

### **Articolo 3**

1. Ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate come misure di salvaguardia del PAI frane le seguenti disposizioni delle norme tecniche di attuazione:
  - art. 7;
  - art. 8;
  - art. 9, Sezione A, comma 1;
  - art. 10, Sezione A, comma 1;
  - art. 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5;
  - art. 24, commi 12 e 13;
  - Allegato 1;
  - Allegato 5;
  - cartografia.
2. Le misure di salvaguardia si applicano con riferimento alle classi di pericolosità, ai livelli di rischio e alle perimetrazioni rappresentati negli elaborati cartografici del PAI frane di cui alla presente deliberazione, in coerenza con i criteri di armonizzazione di cui all'Allegato 1 e con gli standard metodologici di rilevamento di cui all'Allegato 5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni poste in salvaguardia, rilevano le definizioni contenute nell'articolo 4 del PAI frane, nei limiti in cui siano necessarie alla loro corretta interpretazione e applicazione.
3. Le misure di salvaguardia previste dalla presente deliberazione divengono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'avviso di adozione definitiva del PAI frane e restano in vigore fino all'approvazione del Piano con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

### **Articolo 4**

1. Nelle more dell'entrata in vigore del PAI frane, i procedimenti di aggiornamento o modifica cartografica avviati entro la data di entrata in vigore del medesimo con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri proseguono secondo la disciplina dei PAI previgenti applicabile al

momento del loro avvio, fermo restando il rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dalla presente deliberazione.

2. Nei procedimenti di cui al comma 1, la documentazione tecnica e gli elaborati di studio sono integrati e sviluppati, per quanto compatibile, secondo i criteri tecnico-metodologici e documentali di cui all'Allegato 4 del PAI frane e secondo il quadro classificatorio del PAI frane adottato definitivamente, al fine di garantirne la coerenza con il nuovo assetto conoscitivo e normativo distrettuale. Al fine di evitare disallineamenti del quadro conoscitivo e superare la necessità di conversione tra il regime cartografico previgente e quello distrettuale, gli esiti di tali procedimenti valgono altresì ai fini dell'aggiornamento della cartografia del PAI frane, secondo la presente disciplina transitoria.
3. Resta altresì ferma, nel periodo transitorio, la possibilità di dare continuità ai flussi regionali di aggiornamento del quadro conoscitivo nei limiti e secondo le modalità di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del PAI frane, posti in salvaguardia con la presente deliberazione.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del PAI frane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, i nuovi procedimenti di aggiornamento o modifica cartografica sono avviati, istruiti e conclusi secondo le disposizioni del medesimo Piano.

#### **Articolo 5**

1. Ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, è disposta la pubblicazione dell'avviso di adozione definitiva del Piano di bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino centrale per la gestione del rischio da frana (PAI frane) e delle relative misure di salvaguardia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni territorialmente interessate.
2. Nell'avviso di cui al comma 1 è data evidenza della contestuale adozione delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 3.

#### **Articolo 6**

1. Al fine di garantire la massima pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, il PAI frane e la relativa documentazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale e depositati presso la medesima Autorità.

Roma, 26 maggio 2026

IL PRESIDENTE  
Il Viceministro  
(On. Vannia Gava)

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Prof. ing. Marco Casini)